



REGIONE  
PUGLIA

VICE PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
CON DELEGA ALLA PROTEZIONE CIVILE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

IL VICE PRESIDENTE

Trasmissione a mezzo posta elettronica ai sensi  
dell'art. 47 del D. Lgs. n. 82/2005.

548 / Prof. scritta  
PROT. AOO\_OIV/0000511 - 09/01/2017



Consiglio Regionale  
della Puglia  
N. 20170000594  
12/01/2017 13:16  
4G0XW0  
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

Egr. Sig.  
Presidente della Regione  
Dott. Michele Emiliano

E p.c.

- Sig. Presidente del Consiglio regionale
- Consigliere Damascelli

OGGETTO: Interrogazione n. 548/2016 a firma del Consigliere Damascelli. Risposta scritta.

Con riferimento all'interrogazione n. 548/2016, avente ad oggetto "Concorso RIPAM – Attuazione mozione approvata il 28.07.2016 – Avvisi pubblici per co.co.co. e short list" con la quale si chiedono all'Assessore al Personale e Organizzazione chiarimenti in merito alle procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato nei ruoli della Regione Puglia poste in essere dall'Amministrazione Regionale, la coerenza di tali scelte operate in ambito assunzionale con la mozione n. 64 approvata il 28 luglio 2016 dal Consiglio regionale, nonché l'adozione di avvisi pubblici per la selezione di collaboratori a valere sui Fondi europei, si rappresenta quanto di seguito.

Dovendo trattare di più scelte che attengono fattispecie diverse, sembra opportuno raggruppare per omogeneità i temi oggetto dell'interrogazione anche al fine di una più coerente trattazione dei chiarimenti richiesti.

Per quanto attiene alla procedure concorsuali per il reclutamento di n. 200 unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1 (di cui n. 130 posti per il personale amministrativo e n. 70 posti per il personale tecnico), giova ricordare che la previsione di tali procedure riviene dal documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2008-2010, approvato con D.G.R. n.1428 del 29 luglio 2008, nonché dal Piano assunzionale per l'anno 2009 di cui alla D.G.R. n. 2378 del 1° dicembre 2009. Con deliberazione n. 1394 del 10.07.2012, la Giunta regionale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del "Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia" n. 17 del 16.10.2006, adottava le Direttive e linee di indirizzo in ordine alle procedure concorsuali relative a n. 200 posizioni lavorative di cat. D da coprire mediante pubblico concorso.

All'esito di dette procedure concorsuali, affidate alla Commissione Ministeriale RIPAM (FORMEZ), l'Ente scrivente, con determinazioni n. 834 del 15.11.2016 e n. 835 del 15.11.2016, ha preso atto, rispettivamente, delle graduatorie finali di merito del concorso per il reclutamento di n. 70 Funzionari Tecnici, composte da 66 Vincitori e 146 Idonei, e 130 Funzionari amministrativi, composte da 121 Vincitori e 337 idonei, categoria D (posizione economica D1), approvate dalla Commissione Interministeriale Ripam, come da avviso pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 16.10.2015.



Per quanto concerne le procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato, si rappresenta che, a mente dell'art. 1, comma 529, della Legge n. 147 del 27.12.2013 le Regioni che, «*alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012*», non si trovino in situazioni di eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica – e che, come previsto, stiano assolvendo alle carenze di organico attraverso personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratti di lavoro a tempo determinato successivamente rinnovati o prorogati – possano procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione, a domanda, del «*personale interessato*» in possesso dei requisiti previsti dalla disposizione medesima.

L'Amministrazione regionale, al fine di una valutazione ampia delle politiche del personale, ed anche dell'opportunità di attivare procedure di stabilizzazione ex art. 1, comma 529, L. n. 147/2013, ha attivato una fase di confronto con le Organizzazioni Sindacali che ha portato ad una intesa tra le parti ratificata con D.G.R. n. 1152/2014 "Presa d'atto ipotesi Protocollo di intesa sulle politiche del personale tra l'Amministrazione regionale e le Organizzazioni sindacali".

In tale documento si legge chiaramente che le parti hanno condiviso "il percorso che consentirà la effettiva applicazione dell'articolo 1, comma 529 sopra emarginato rendendolo pienamente integrato con le scelte programmatiche in itinere. In questa chiave deve leggersi la scelta di avvalersi della norma predisposta dal legislatore statale nota come comma 529, malgrado le difficoltà interpretative e applicative".

In conformità a tale possibilità contenuta nella previsione normativa nazionale, ed in ragione all'intesa da ultimo citata, la Regione Puglia, con L.R. n. 47 del 14.11.2014, ha dato attuazione delle disposizioni di cui al comma 529 dell'articolo 1 della L. n. 147/2013, e al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, la Regione ha avviato procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato, riservate al personale non dirigenziale in servizio presso la Regione Puglia alla data di entrata in vigore della legge regionale citata.

In ossequio a tale norma, con Deliberazione di Giunta regionale n. 2693 del 16.12.2014 è stato approvato il documento di Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014- 2016 del Consiglio e della Giunta regionali, in cui si specificavano gli adempimenti conseguenti e i criteri da adottare per l'espletamento della procedura di stabilizzazione del personale a tempo determinato stabilita con L.R. n. 47/2014. All'esito delle procedure di valutazione stabilite nell'avviso approvato con Determinazione del Dirigente dell'allora Servizio Personale e Organizzazione n. 781 del 29.12.2014, veniva approvato l'elenco con l'ordine di priorità del personale a tempo determinato da stabilizzare, con Determinazione del Dirigente dell'allora Servizio Personale e Organizzazione n. 349 del 27.05.2015 .

In via residuale, per quanto attiene alle procedure di copertura della quota d'obbligo dei posti riservati ai soggetti portatori di *handicap*, si evidenzia che con D.G.R. n. 2745 del 22.12.2014 la Giunta regionale ha preso atto della Convenzione di inserimento lavorativo ex art. 11, commi 1 e 2, della L. n. 68/1999, finalizzata all'assunzione di soggetti disabili, sottoscritta in data 03.11.2014 dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione e dal Responsabile dell'Ufficio Collocamento Obbligatorio del Servizio Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Bari.

Conseguentemente, con determinazione del Dirigente dell'allora Servizio Personale e Organizzazione n. 187 dell'01.04.2015 è stata indetta una procedura per la copertura di n. 40 posti a tempo pieno e indeterminato di cat. B, posizione economica B1, riservata esclusivamente alle persone disabili di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999 mediante selezione pubblica per titoli ed esami per assunzione nominativa, riservata ai soggetti iscritti negli elenchi del collocamento mirato tenuti dall'Ufficio Collocamento Obbligatorio della Provincia di Bari.



Le procedure di reclutamento di personale sopra descritte hanno trovato attuazione con D.G.R. n. 1697 dell'08.11.2016, avente ad oggetto "art. 39 L. 27.12.1997 n. 449 programmazione triennale del fabbisogno del personale 2014/2016- Definizione Piano assunzionale 2016.

In tale atto, l'Amministrazione regionale ha previsto di procedere:

- *Alle assunzioni obbligatorie di n. 6 dipendenti di categoria B, posizione economica B1, giusta determinazione del dirigente della Sezione Personale e organizzazione n. 507 del 20.07.2016;*
- *Alle assunzioni obbligatorie di n. 3 dipendenti di categoria D, posizione economica D1, attingendo dalle graduatorie Ripam pubblicate sulla G.U. n. 80 del 16.10.2015, di cui alla denuncia presentata l'anno 2015 in attuazione degli artt. 11, 12 e 12 bis della Legge n. 68/1999, a valere per l'anno precedente (2014), nonché in esecuzione dell'ordinanza cautelare (n. 428/2016 pubblicata il 8/9/2016) del TAR Puglia – sezioni unite;*
- *Al reclutamento di n. 94 unità di detta categoria. Dovendo procedere all'assunzione dei vincitori di concorso, secondo le graduatorie Ripam pubblicate sulla G.U. n. 80 del 16.10.2015, occorre preliminarmente utilizzare la stessa proporzione, già a suo tempo prevista dal Bando di concorso Ripam Puglia, determinando la ripartizione delle assunzioni da effettuare nell'anno in corso in n. 31 unità utilmente collocate nella graduatoria dell'area tecnica (TC8) di cui n.1 ricompresa nelle assunzioni obbligatorie previste al precedente punto e n. 63 unità utilmente collocate nella graduatoria dell'area amministrativa (AG8);*
- *ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge regionale n. 47/2014 fissare la quota da destinare al processo di stabilizzazione del personale precario in n.1 unità di categoria D, posizione economica D1.*

Infine, si deve riportare per dovere di completezza che, in coerenza con quanto stabilito nel Piano assunzionale per l'anno 2016, nel mese di dicembre dello stesso anno:

- sono stati stipulati i contratti subordinati di lavoro con n. 94 vincitori di concorso;
- sono stati assunti n. 3 dipendenti di categoria D, posizione economica D1, appartenenti alle categorie protette ex L. n. 68/1999, in esecuzione dell'ordinanza cautelare (n. 428/2016 pubblicata l'08.09.2016) del TAR Puglia;
- è stato stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per n. 1 unità di personale di cui all'elenco ex art. 2, comma 2, della L. n. 47/2014.

Ulteriori determinazioni nell'ambito delle procedure assunzionali saranno oggetto del documento di Programmazione dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2017-2019, previsto dalla L. n. 449/1997.

Stante tale doverosa premessa, con riferimento a quanto contenuto nell'interrogazione proposta dal Consigliere Damascelli, si rende opportuno mettere in evidenza che le scelte operate in ambito assunzionale dall'Amministrazione regionale, rispondono ad una precipua esigenza di continuità dell'azione amministrativa, in ossequio a quanto già programmato dalla Giunta Regionale ed attuato dalle strutture amministrative regionali nei precedenti anni. Tanto a significare che l'azione amministrativa in ambito di politiche assunzionali è da intendersi in coerenza logica con quanto già disposto per mezzo di leggi e provvedimenti e, come tale, sottratta sia al potere di indirizzo che a quello della discrezionalità amministrativa, rientrando di fatto nell'alveo dell'attività vincolata.

Quanto poi alla mozione approvata dal Consiglio regionale n. 64 del 28.07.2016, si opina che tale istituto previsto dall'art. 39 dello Statuto della Regione Puglia, nonché specificato dall'art. 61 del regolamento interno del Consiglio regionale, costituisce un atto di indirizzo politico, un documento tipico che ogni consigliere può



presentare per promuovere un dibattito e una deliberazione dell'Assemblea su qualsiasi argomento che si ritenga essere di interesse per il Consiglio.

Tale istituto è caratteristico della fase di definizione delle scelte politiche, pertanto prodromico all'azione amministrativa. Infatti, il Tar Lecce, sez. I, con sentenza n. 872/2010 ha chiarito che la "mozione" rappresenta, per giurisprudenza costante, un atto da ricondurre nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

La stessa sentenza statuisce inoltre che *"In questa direzione è stato del resto affermato che:*

- a) la mozione non è "atto provvedimento", ma solo espressione di indirizzo politico, consistente in esplicite raccomandazioni all'amministrazione, ossia al sindaco ed alla giunta municipale (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 15 ottobre 1997, n. 314);*
- b) la mozione, strumento di sindacato ed indirizzo politico, mira a promuovere una deliberazione di un organo collegiale e consiste nella richiesta di procedere alla discussione e votazione su un determinato argomento, con la conseguenza che la loro efficacia non dipende dalla forza giuridica propria dei provvedimenti amministrativi (T.A.R. Abruzzo Pescara, 20 febbraio 1991, n. 166);*
- c) la mozione ha in particolare una spiccata funzione di sindacato politico sull'operato dell'esecutivo e tende solamente ad incidere, mediante le indicazioni in essa contenute, sull'indirizzo politico dell'esecutivo stesso, senza peraltro che l'indirizzo politico con essa espresso possa produrre effetti vincolanti (T.A.R. Abruzzo Pescara, 20 febbraio 1991, n. 166)".*

Tale considerazione porta a valutare la mozione n. 64/2016 accolta dal Consiglio regionale quale un documento teso a mettere in luce le posizioni soggettive di quanti hanno concorso alla procedura di reclutamento indetta dalla Commissione Ministeriale e sono risultati idonei non vincitori, nonché a valutare possibili soluzioni per permettere l'assunzione di detti soggetti.

Come è ben noto, sulla posizione dei soggetti risultati idonei alle prove concorsuali e sulla disciplina in tema di scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace è intervenuta la sentenza 28 luglio 2011, n. 4, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale *"non attribuisce agli idonei un diritto soggettivo all'assunzione per il solo fatto della vacanza e della disponibilità di posti in organico (corrispondenti alla qualifica e/o alla categoria della graduatoria concorsuale), atteso che l'amministrazione non è obbligata alla loro copertura, dovendo, per contro, assumere una decisione sul piano organizzatorio, direttamente correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzione, alle disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a ogni altro elemento di fatto o di diritto rilevante, per stabilire se procedere o meno al reclutamento di personale"*.

Nel caso di specie, tuttavia, con riferimento agli idonei al concorso Ripam Puglia, l'Amministrazione regionale, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 3 del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni da L. n. 125/2013 e con quanto riportato dall'art. 2 del bando di Concorso *de quo*, con nota del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione prot. AOO\_106/18880 del 18/11/2016, ha comunicato alle Agenzie Regionali, la possibilità di poter utilizzare le graduatorie relative al concorso RIPAM, qualora stiano programmando procedure di reclutamento, così concretizzando la possibilità di assegnazione degli idonei iscritti nelle due graduatorie AG8/P e TC8/P ad altre amministrazioni eventualmente interessate alle assunzioni.

Si ritiene, pertanto, che la mozione di cui in oggetto non sia stata svilita del suo contenuto, bensì l'Amministrazione regionale ha inteso dare attuazione a quanto già programmato nei provvedimenti sopra citati, al contempo cercando di valorizzare la posizione dei soggetti risultati idonei al concorso RIPAM Puglia con i modi e le procedure consentite dalle leggi.



Sulla questione va evidenziata inoltre la pendenza di un giudizio promosso da un gruppo di candidati al concorso pubblico per 200 posti di funzionari cat. D1, tutti collocati tra gli idonei, i quali agiscono per l'accertamento del loro diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso e del diritto alla relativa assunzione anticipatamente alla c.d. stabilizzazione del personale in servizio presso l'Amministrazione con contratti a tempo determinato.

In tale giudizio è stata proposta istanza cautelare che sarà discussa all'udienza del 18 gennaio p.v., presso il Giudice del Lavoro di Bari, per il quale ci riserva di comunicare il relativo esito.

Inoltre, per completezza di informazione, si fa presente che un gruppo di dipendenti con contratto a tempo determinato, c.d. "stabilizzandi", ha promosso giudizio innanzi al Tribunale di Bari Sezione Lavoro, con contestuale istanza cautelare, volto in via principale a ottenere una pronuncia giudiziale di "sospensione del procedimento assunzionale dei 94 vincitori del concorso pubblico RIPAM". A seguito dell'udienza del 05 gennaio u.s., fissata per la trattazione della fase cautelare, il Giudice con Decreto n. 289/2017 ha rigettato l'istanza dei ricorrenti, non ritenendo sussistenti i requisiti del *periculum in mora* e del *fumus bonis juris*. La vicenda sarà pertanto oggetto di giudizio ordinario da parte del Giudice del Lavoro, la cui prossima udienza è fissata per il 30 novembre 2017.

In ultimo, stante l'asserita proliferazione di avvisi pubblici per il conferimento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa, si deve chiarire che dette procedure di selezione sono state attivate, in totale autonomia e non dalla Sezione Personale, dalle strutture amministrative chiamate ad operare sui Fondi comunitari al fine di reclutare figure professionali di alta specializzazione non presenti nei ruoli della Regione Puglia.

Infatti, l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 espressamente prevede che *"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione"*.

Le strutture, infatti, al fine di garantire una gestione efficace delle attività richieste dai programmi operativi in parola, hanno dapprima attivato, tramite la Sezione Personale e Organizzazione, appositi avvisi destinati al personale interno miranti a individuare professionalità interne aventi i requisiti richiesti. Tuttavia, gli interpellati interni sono andati deserti. Tale circostanza ha reso necessario l'adozione degli avvisi di selezione di cui si richiedono chiarimenti.

Antonio Nunziante